



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Num. Codice Fiscale 80012000826

Partita I.V.A. 2711070827

Servizio 3 - Pianificazione, Regolazione ed Uso delle Acque

Viale Campania n° 36/a - 90144 Palermo

Tel. 0917660406 - Fax 0916788113

Pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 19632 del 17 MAG. 2018

Rif. prot. n. _____ del _____

Dipartimento Regionale Tecnico

Servizi "Ufficio del Genio Civile" dell'Isola

geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.cl@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.en@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.rg@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.tp@certmail.regione.sicilia.it

e p. c: On. Presidente della Regione Siciliana

segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

“ “ “ Dipartimento Regionale Tecnico

Area 3 - Coordinamento Uffici del Genio Civile dell'Isola

dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it

“ “ “ Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie

Servizio 7 "Sicurezza alimentare"

dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Decreto dell'Assessore Regionale per la Salute n° 1352 del 07/07/2017 - Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. n° 31/2001 e s.m.i.

Atto di indirizzo per le istruttorie, da parte degli Uffici del Genio Civile, di istanze di concessione, ai sensi del R.D. n° 1775/1933, per derivazione di acque pubbliche ad uso potabile.

Con Decreto dell'Assessore Regionale della Salute n° 1352 del 07/07/2017, al fine di una uniforme ed univoca applicazione nel territorio regionale delle norme in materia di acque destinate al consumo umano, sono state approvate e adottate le "Linee Guida Regionali per la sorveglianza e il controllo delle acque destinate al consumo umano".

La loro adozione impone, per certi aspetti, modifiche agli adempimenti da porre in essere da parte di codesti Uffici del Genio Civile in relazione alle istruttorie di istanze di concessione, ai sensi del R.D. n° 1775/1933, per derivazione di acque pubbliche ad uso potabile.

Preliminarmente si fa osservare che:

- il Decreto dell'Assessore della Sanità 21/11/1992 (Disposizioni per l'utilizzo igienico-sanitario delle acque reflue e dei fanghi di depurazione) prevedeva, tra l'altro, che *"..... L'autorizzazione sanitaria emessa da questo Assessorato per l'uso potabile e/o al consumo umano è propedeutica e vincolante per ogni altra autorizzazione ivi compresa quella da rilasciarsi da parte del Genio Civile"*;
- l'Assessore ai Lavori Pubblici, con il proprio "Atto di indirizzo per la semplificazione e l'uniformazione delle procedure per la presentazione delle istanze di concessione acque pubbliche", emesso con nota n° 1872 del 24/09/1999, aveva disposto, tra l'altro, che alle domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche per uso potabile fosse allegata *"l'autorizzazione sanitaria per il consumo umano ai sensi del D.A. 21/11/1992 e successive modifiche ed integrazioni"*;
- l'assenza di tale documento ha costituito pertanto, fino ad oggi, motivo di irricevibilità o improcedibilità delle domande di concessione per uso potabile.

Ciò premesso, al fine di chiarire se e come viene modificato il diverso rapporto tra la documentazione attestante l'idoneità dell'acqua al consumo umano (prima autorizzazione sanitaria, oggi giudizio di idoneità) e l'ottenimento della concessione ai sensi del R.D. n° 1775/1933, si rileva che:

- a) Il nuovo Decreto n° 1352 del 07/07/2017, con l'art. 4 abroga quanto già precedentemente disposto in materia di acque destinate al consumo umano dai Decreti dell'Assessore della Sanità 21/07/1999 e 21/11/1992 ma, in analogia a quanto previsto dalla precedente normativa, al comma 2 dell'art. 2, prevede che *"Il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano è propedeutico e vincolante per ogni altra autorizzazione relativa all'uso dell'acqua come alimento"*.
- b) Le linee guida, approvate e adottate col Decreto in argomento, al capitolo 3.1 *"Acque destinate al consumo umano di nuova realizzazione (ente pubblico)"* e al capitolo 3.3 *"Acque destinate al consumo umano di nuova realizzazione, per approvvigionamento autonomo e imprese alimentari"* prevedono che all'istanza per l'emissione, da parte dell'A.S.P., del giudizio di idoneità sia allegata, tra l'altro, la *"autorizzazione e/o concessione allo sfruttamento della risorsa idrica ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775"*.

Ad un primo esame, i due punti della norma sembrerebbero essere in contrasto tra loro. Infatti se per quanto rilevato al superiore punto "a" l'autorizzazione sanitaria sarebbe indispensabile per l'avvio dell'istruttoria di una istanza di concessione per uso potabile, per quanto rilevato al superiore punto "b" sarebbe invece l'ottenimento della concessione ad essere indispensabile per l'emissione del giudizio di idoneità.

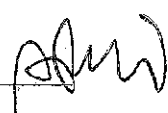
Al fine di chiarire tale apparente contrasto, si sono tenuti specifici incontri tra personale del Servizio 3 di questo Dipartimento e personale del Servizio 7 del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie. Nel corso di tali incontri il Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ha chiarito che quanto richiesto alla *"Fase I - punto a"* del capitolo 3.1 e al punto *"a"* del capitolo 3.3 è da intendersi quale dimostrazione che la fonte interessata, già al momento in cui viene chiesto il rilascio del giudizio di idoneità, sia nota all'autorità competente al rilascio dei futuri provvedimenti concessori o autorizzativi (Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e/o Uffici del Genio Civile) e abbia attivato le procedure di cui al R.D. n° 1775/1933.

Sulla scorta di quanto concordato con il Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie si conviene quindi quanto segue:

- 1) Chiunque intenda ottenere la concessione, ai sensi dell'art. 7 del R.D. n° 1775/1933, per derivare acqua da destinare ad uso potabile da una fonte non ancora utilizzata, dovrà avanzare apposita istanza a questo Dipartimento, per il tramite dell'Ufficio del Genio Civile territorialmente competente, allegando la documentazione prevista dal R.D. n° 1285/1920 e dall'atto di indirizzo di cui alla nota n° 1872 del 24/09/1999 dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, ad eccezione dell'autorizzazione sanitaria per il consumo umano ai sensi del D.A. 21/11/1992.

Qualora il soggetto interessato sia già in possesso di un Decreto di concessione per derivare acqua dalla stessa fonte per altro uso, dovrà avanzare, negli stessi modi, apposita istanza di variante al Decreto. Analogamente, qualora abbia in istruttoria presso l'Ufficio del Genio Civile un'istanza di concessione per altro uso, dovrà avanzare, sempre negli stessi modi, apposita istanza in variante a quella precedentemente inoltrata.

- 2) Una volta presentata l'istanza di concessione per uso potabile (nuova o in variante ad altri usi),



l'interessato dovrà richiedere, all'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, il rilascio del giudizio di idoneità dell'acqua da destinare al consumo umano.

A tale richiesta dovrà essere allegata una copia dell'istanza di concessione per uso potabile con gli estremi di avvenuta presentazione all'Ufficio del Genio Civile e una licenza di attingimento rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile, ai sensi dell'art. 56 del R.D. n° 1775/1933, per il solo prelievo dei campioni che, secondo le indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale, dovranno essere sottoposti alle analisi complete e stagionali dei parametri di cui al D.Lgs. n° 31/2001.

Nel caso in cui il soggetto interessato sia già in possesso di un Decreto di concessione per derivare acqua dalla stessa fonte per altro uso, la citata licenza di attingimento potrà essere sostituita da una copia di tale Decreto.

Nel caso in cui il soggetto interessato abbia in istruttoria presso l'Ufficio del Genio Civile un'istanza di concessione per derivare acqua dalla stessa fonte per altro uso, la citata licenza di attingimento potrà essere sostituita da altro provvedimento autorizzativo (prosecuzione di utenza, licenza di attingimento) eventualmente già rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile anche se per altro uso.

- 3) In pendenza del rilascio del giudizio di idoneità, l'istruttoria dell'istanza di concessione per derivare acqua per uso potabile potrà, da parte dell'Ufficio del Genio Civile, essere avviata e proseguire a meno della redazione della relazione di compiuta istruttoria e della predisposizione dello schema di disciplinare che potranno essere invece redatti solo dopo che il soggetto interessato avrà fatto pervenire il giudizio di idoneità rilasciato dall'Azienda Sanitaria Provinciale.
- 4) Gli estremi identificativi del provvedimento con il quale verrà rilasciato dall'Azienda Sanitaria Provinciale il giudizio di idoneità, saranno riportati sia nel disciplinare che nel Decreto di concessione.

* * * * *

Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.


Il Dirigente del Servizio 3
(Ing. Giuseppe Dragotta)


Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Cocina)

L'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
(Dott. Alberto Pierobon)